



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili d'interesse della III Commissione
Affari esteri*

A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/3/0/3

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari esteri

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_affari_esteri@camera.it - [@CD_esteri](https://twitter.com/CD_esteri)

Progetti di legge n. 642/3/0/III

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA III COMMISSIONE, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DELLA III COMMISSIONE.

INDICE

LA I SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO	1
GLI INTERVENTI CONTENUTI NELLA I SEZIONE D'INTERESSE PER LA III COMMISSIONE	3
▪ Presidenza italiana di turno dell'OSCE.....	3
▪ Partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.....	4
▪ Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali	5
▪ Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana.....	5
▪ Fondo per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione.....	11
▪ Misure a favore degli italiani all'estero.....	23
▪ Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia.....	28
▪ Cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università con Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica.....	29
▪ Risorse per l'attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000 su donne, pace e sicurezza.....	30
LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA II SEZIONE.....	33
▪ Le unità di voto parlamentare.....	34
▪ La flessibilità degli stanziamenti di bilancio.....	35
▪ La programmazione della spesa	37
▪ Classificazione delle entrate e delle spese.....	38
▪ La struttura del bilancio di previsione.....	38
LE SPESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL TRIENNIO 2018-2020	40
▪ Le previsioni di spesa per il 2018.....	40
▪ Analisi per Missione/Programmi.....	42
▪ L'aiuto pubblico allo sviluppo	46
▪ Il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.....	48

LA I SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme**

che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;
- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, defianziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

GLI INTERVENTI CONTENUTI NELLA I SEZIONE D'INTERESSE PER LA III COMMISSIONE

Presidenza italiana di turno dell'OSCE

L'art. 1, comma 148, autorizza la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2018** per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La Presidenza in esercizio (*CiO - Chairman in Office*) dell'OSCE è affidata su base annuale ad uno dei 57 Paesi membri dell'Organizzazione. Il Presidente in esercizio, ovvero il Ministro degli Affari esteri del paese che detiene la presidenza, ha la responsabilità generale dell'attività esecutiva e può nominare Rappresentanti Speciali o Personali per trattare specifiche situazioni o questioni. Il Presidente in esercizio è assistito dal precedente e dal successivo presidente designato, con i quali costituisce la Troika.

La scelta della Presidenza italiana per il 2018 è avvenuta con voto unanime il 28 luglio 2016. Nella Troika l'Italia sarà affiancata dall'Austria (presidente 2017) e dalla Slovacchia (designata alla Presidenza per il 2019).

L'Italia rimarrà a fare parte della Troika OSCE, ove siede dal 2017 in qualità di Presidente designato 2018, fino al 2019.

La **relazione tecnica** precisa che la spesa è da intendersi suddivisa in tre parti:

1. la somma di **2 milioni di euro** è destinata ad **eventi da organizzare in Italia**. Si tratta, oltre che del Secondo Incontro Preparatorio del XXVI Foro economico ambientale, già calendarizzato per maggio 2018, della Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; della Conferenza OSCE sulla droga; della Conferenza OSCE sullo sviluppo sostenibile; della Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; delle Celebrazioni del 10^{mo} anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. Il calcolo della previsione di spesa è stato effettuato per un numero massimo di 5 eventi;
2. la somma di **500.000 euro** è destinata all'organizzazione di **eventi ed attività spettanti alla Presidenza** o per contributi all'organizzazione di eventi da parte dell'OSCE, nonché per le spese a carico della Presidenza a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) o Personali (RP). Per entrambe le tipologie di Rappresentanti la Presidenza italiana è tenuta alla copertura delle sole spese di viaggio e di rappresentanza; nel caso di RS ed RP italiani andranno previsti anche i costi per le retribuzioni;

3. **500.000 euro** sono destinati alle spese di funzionamento della *Task-Force OSCE* comprensive di oneri per acquisto di materiale di cancelleria, spese per missioni e viaggi di servizio.

La *Task Force per la Presidenza italiana dell'OSCE* è stata istituita il 26 maggio scorso con il compito di preparare ed organizzare gli eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana dell'Organizzazione.

L'onere – precisa la relazione tecnica - pari a 3 milioni di euro per il 2018 è compensato, nella misura di 2 milioni di euro mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI, relativo al funzionamento delle sedi estere.

Partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020

L'**articolo 1, comma 149**, autorizza la spesa di 3 milioni per l'anno 2018 per l'avvio della preparazione della **partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020**.

La disposizione, inserita nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, **autorizza la spesa di 3 milioni per l'anno 2018 destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020**.

La copertura è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 3 milioni per il 2018, delle risorse del Fondo speciale di parte corrente - di cui comma 631, tabella A, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si rammenta che tali risorse, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio presentato al Senato (AS 2960), sono finalizzate, alle **ratifiche di accordi internazionali**.

In programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, l'[Esposizione Universale di Dubai](#), intitolata **“Unire le menti, creare il futuro”**, si articolerà in tre sotto-temi: **sostenibilità**, ossia progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; **mobilità** di persone, beni, idee; **opportunità** come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

Si stima che l'EXPO 2020 Dubai accoglierà 25 milioni di visitatori, di cui il 70% provenienti dall'estero. Come si legge nella relazione tecnica, la partecipazione italiana costituisce un impegno internazionale già assunto dal nostro paese.

Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali

Il **comma 150**, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

La disposizione, inserita nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022** destinato a finanziare la partecipazione italiana alle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia. La norma è volta ad assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con tali organizzazioni.

La copertura degli oneri è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 delle risorse del Fondo speciale di conto capitale - di cui all'articolo 94, tabella B, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che tali importi costituiscono l'intera capienza del Fondo.

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana

Il **comma 151** prevede che, per promuovere lo **sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana** in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), **Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** possa operare, quale istituzione finanziaria, effettuando finanziamenti, rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Tale attività può essere svolta da Invitalia anche mediante la costituzione di una **nuova società** da essa interamente controllata o attraverso una sua **società già esistente**, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle **risorse finanziarie disponibili in**

virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2: si tratta di risorse già disponibili ad Invitalia, secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell’occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con il **D.M. 18 settembre 2007** sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

Il richiamato articolo 25, comma 2 della legge n. 196 del 1997 consentiva alla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. (costituita ai sensi del D.L. n. 26 del 1995) di istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, autorizzando la spesa di 20 miliardi di lire per l’anno 1997. La medesima società, per le stesse finalità, era ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale.

Allo stato, in virtù dei successivi interventi normativi, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia è la società alla quale è stato affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000, concernente gli incentivi all’autoimprenditorialità giovanile (*cf.* art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 185/2000, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.L. n. 145/2013).

Al riguardo si ricorda che la [Comunicazione della Commissione agli Stati membri](#) sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea **all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine**, pubblicata in GU C 392 del 19 dicembre 2012, definisce, al punto 9), i “rischi assicurabili sul mercato” come i “rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione medesima. L’Allegato della Comunicazione **elenca infatti i Paesi con rischi assicurabili sul mercato**, ricomprendendovi tutti gli Stati membri, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America.

La successiva Comunicazione della Commissione 2017/C 206/01, pubblicata in GU 206/1 del 30 giugno 2017, modifica l'allegato della predetta comunicazione della Commissione, escludendo la Grecia dal novero dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato.

Come illustrato dalla [Banca d'Italia](#), il GAFI Il **Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale**–[GAFI](#) è un organismo globale intergovernativo creato in ambito OCSE per ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*). Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di [40 nuove Raccomandazioni](#), che rappresentano gli *standard* di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell'Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Il Gruppo approfondisce anche nuove tendenze e tipologie di riciclaggio, elaborando e diffondendo specifiche linee-guida e analisi su determinati settori o fattori di rischio. Tra i documenti più recenti si segnalano quelli sui rischi di finanziamento del terrorismo connessi con l'attività delle organizzazioni no profit (27/6/2014); sui rischi derivati dalle monete virtuali (31/1/2014); sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo realizzati attraverso il traffico di diamanti (3/12/2013); sull'uso delle Raccomandazioni a fini di contrasto della corruzione (27/6/2014); sulle linee guida in tema di persone politicamente esposte (26/6/2013); sul *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment* (5/3/2013).

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di **banche**, per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tale fine **Invitalia** viene autorizzata ad **avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.**, sulla base di apposita convenzione.

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie

pubbliche, Sace S.p.A. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-*bis* del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese italiane nell'ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l'intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

L'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha consentito che la **garanzia dello Stato per rischi non di mercato** possa **operare in favore** della società **Sace S.p.A.** relativamente ad **operazioni** da essa effettuate nei **settori strategici** ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse, pur costituendo in termini di livelli occupazionali o di fatturato un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, possano tuttavia **determinare**, in capo a Sace medesima, elevati **rischi di concentrazione** verso controparti o paesi di destinazione.

Si rammenta infine che l'articolo 3 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto che CDP, direttamente o **tramite** la **società SACE S.p.A.**, può esercitare il credito diretto.

Il **comma 152** dispone in ordine al procedimento di definizione delle **operazioni** e delle **categorie di rischi assicurabili**. Si prevede, in particolare, che esse siano definite con **delibera** del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La norma fa riferimento, in particolare:

alle **sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite**, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

Si ricorda, al riguardo, che il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945 definisce il sistema di sicurezza collettiva, ossia un sistema istituzionalizzato

di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d'aggressione. Tale sistema si fonda sul [Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite](#), al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l'uso della forza (art. 41) e misure implicanti l'uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall'art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell'ONU.

L'art. 41 definisce misure quali l'embargo o l'interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall'art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un'eccezione al divieto dell'uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall'art. 2, par. 4, della Carta.

2. alle **misure restrittive adottate dall'Unione Europea**, sulla base dell'art. 75 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Si ricorda in proposito che: l'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 301 Trattato CE) attribuisce al Consiglio europeo la competenza in materia di sanzioni economiche e commerciali nei confronti di Stati terzi; l'art. 75 del Trattato (ex art. 60 Trattato CE) affida al Parlamento europeo e al Consiglio, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e alle attività connesse, il compito di definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

3. alle indicazioni fornite a livello internazionale dal **Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF)**;

4. alla **normativa e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione** dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio UE ha istituito il [Gruppo "Crediti all'esportazione"](#) per coordinare il finanziamento, le garanzie, le assicurazioni e le riassicurazioni delle operazioni di esportazione (di beni e servizi) sostenute dai bilanci degli Stati membri. Il gruppo assicura che nell'ambito della politica commerciale comune dell'UE gli Stati membri non si danneggino l'un l'altro a

livello internazionale dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale. Il gruppo opera nei seguenti ambiti:

- attività a livello di UE riguardanti **misure armonizzate sui crediti all'esportazione** oltre i cinque anni (decisione del Consiglio del 1973), sotto i due anni (comunicazione della Commissione del 1997) e sopra i due anni (**direttiva del Consiglio del 1998, n. 98/29/CE**);
- coordinamento della posizione dell'UE in seno all'OCSE nel quadro dell'accordo OCSE del 1978 sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
- coordinamento della posizione dell'UE in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione in cui i paesi dell'OCSE e paesi non appartenenti all'OCSE (come Cina e Brasile) lavorano per mettere a punto norme orizzontali a livello mondiale sui crediti all'esportazione;
- recepimento degli aggiornamenti dell'accordo dell'OCSE nella normativa UE (applicabile a tutti e 28 gli Stati membri dell'UE).

Ai sensi del **comma 153**, i **crediti vantati** e gli **impegni assunti da Invitalia** a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono **garantiti dallo Stato**. La garanzia dello Stato è rilasciata a **prima domanda**, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia; essa è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di **assicurazione e garanzia per rischi non di mercato**.

Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del **comma 154**, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il **piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi** assumibili da Invitalia ai sensi delle norme in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il **comma 155** dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo, a copertura della**

garanzia dello Stato, concessa ai sensi della presente disposizione, con una **dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018**. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme delle somme giacenti sul conto di tesoreria costituito ai sensi del **decreto legge 23 giugno 1995 n. 244**, recante **misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse**, che secondo la Relazione tecnica allegata al DDL in esame presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di **157.234.501 euro**.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale sono, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia.

Il comma 156 dispone che per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **SACE S.p.a.**, come mero agente, sulla base di quanto stabilito in **apposita convenzione** ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul predetto fondo di cui al comma 5.

Con il **comma 157** si affida ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di definire **l'ambito di applicazione** della disposizione in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 155, nonché all'operatività di **Invitalia quale istituzione finanziaria**, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.

Fondo per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione

I **commi 158-159**, introdotti al Senato, recano misure finalizzate all'efficientamento del Fondo **rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento** di crediti **all'esportazione** e per il finanziamento parziale **della quota di capitale di rischio** di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 è gestito da SIMEST, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 143/1998. A tal fine, i commi in esame apportano integrazioni e modifiche alla disciplina concernente le attività del soggetto gestore del Fondo di cui agli articoli 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 143.

Con **D.Lgs. n. 143/1998**, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla **SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero**¹ - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, in precedenza affidati al Mediocredito Centrale.

L'attività – come evidenziato dalla **Corte dei Conti** nella **Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016**, di giugno 2017 ([pag. 356 e ss.](#)) - riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all'esportazione di cui al **D.lgs. n. 143 del 1998, Capo II** (artt.14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14), **a valere sul Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973**, nonché a valere sul **Fondo di rotazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251 del 1981** (legge n. 394/1981), anch'esso già istituito presso il Mediocredito centrale.

Il Fondo istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 ha carattere rotativo². Si tratta, come evidenzia la stessa Corte, di un **Fondo fuori bilancio** nella titolarità del MEF, destinato al sostegno alle esportazioni³. Tale Fondo, in virtù del d.lgs. n. 143 del 1998, è dunque gestito dalla SIMEST e amministrato da un **Comitato agevolazioni**, che approva le operazioni, **istituito presso la SIMEST** ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998. Il Comitato è stato rinnovato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 novembre 2014⁴.

Il Comitato agevolazioni è attualmente composto da tre rappresentanti del MISE, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'ABI.

Anche se il Fondo è nella titolarità del MEF, **l'Amministrazione vigilante è il MISE**.

Il Fondo è **alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti dei cd. "contributi negativi"** (differenziali di interessi pagati

¹ SIMEST è società per azioni attualmente [controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso SACE \(76%\)](#).

² Il Fondo si avvale del **conto di Tesoreria n. 22039** sul quale sono giacenti al 31 dicembre 2016 risorse per 2,191 miliardi nonché si avvale di altri conti correnti sui quali alla stessa data, secondo le informazioni fornite dalla Corte dei Conti, nel sopra citato giudizio di parificazione, sono giacenti 20,13 milioni.

³ Il Fondo è elencato nel D.P.C.M. 25 novembre 2003, che individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione del MEF.

⁴ Tale Comitato, è stato rinnovato per la durata di un triennio e, comunque, non oltre la data di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico istitutivo del Comitato agevolazioni previsto dalle attuali Convenzioni per la gestione dei Fondi in questione. Quanto alle Convenzioni per la gestione dei Fondi, come ricorda la Corte dei Conti, il 28 marzo 2014 sono state sottoscritte le nuove convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che prevedono una diversa metodologia di quantificazione delle commissioni spettanti al Gestore rispetto al passato.

dalle banche al Fondo, cfr. *infra*) ed è **destinato alla corresponsione di contributi agli interessi:**

- **per il finanziamento di crediti all'esportazione** riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, progettazioni, lavori e relativi servizi (d.lgs. n. 143 del 1998);
- **concessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio** nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea (art. 4, della legge n. 100 del 1990);
- **concessi alle imprese con stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto** a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate da FINEST⁵ (legge n. 19 del 1991);
- **riconosciuti alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio** in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991)⁶.

In particolare, quanto alle modalità di gestione del **Fondo** rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, l'**articolo 16 del D.Lgs. n. 143/1998** – al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo stesso – autorizza, al comma 1, il soggetto gestore del Fondo ad effettuare, su direttive del Ministero dell'economia e finanze, **operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio**, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il soggetto gestore del Fondo, per le necessità operative connesse alla gestione può essere **autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari sul mercato nazionale o estero**, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal MEF.

⁵ FINEST S.p.A. è una società indirettamente partecipata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ed è – tra l'altro - partecipata direttamente (con quota minoritaria) dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, FINEST S.p.A. adempie agli obblighi di cui alla Legge Regione FVG n. 10/2012, così come modificata dalla Legge Regionale FVG n. 21/2013 – cfr. art. 12 "Trasparenza".

⁶ Tale intervento è assorbito da quello ai sensi della legge n. 100 del 1990.

Per ciò che concerne i rifinanziamenti statali, il **Fondo è stato rifinanziato** con la **legge di stabilità 2016** (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 371) per **300 milioni di euro per il 2016**, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività a fronte dell'afflusso di nuove richieste. Nella Relazione della Corte dei conti si evidenzia come sia oggetto di esame da parte del MEF e del CIPE, l'assegnazione di 251 milioni per il 2017.

A tale riguardo, l'**articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998**, relativo al piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delibera il **piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo**, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. stesso. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14 citato, viene stabilito annualmente con la **legge di bilancio**.

La **Corte dei Conti**, nella Relazione sul giudizio di parificazione per il 2016, di giugno 2017, fa il punto degli **interventi realizzati nel 2016 a valere sulle disponibilità del Fondo**⁷.

Nel 2016, il Comitato ha approvato 96 nuove operazioni per il credito all'esportazione credito capitale dilazionato - "c.c.d.", riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi per un importo di 5.931 milioni e un impegno di spesa per contributi agli interessi di 241 milioni.

Di tali 96 operazioni, 64 per un importo, in termini di "c.c.d.", pari a 5.808 milioni e un impegno di spesa pari a 235 milioni, si riferiscono alla concessione di agevolazioni in conto interessi su operazioni di credito all'esportazione e 32 operazioni, per un importo in termini di "c.c.d." di 123 milioni e un impegno di spesa pari a 6 milioni, riguardano la concessione di agevolazioni in conto interessi su finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti di società italiane in imprese estere.

Tra le **uscite del Fondo**, preponderanti risultano le operazioni per la **copertura dei rischi, relativi ai differenziali sui tassi di interesse pagati a fronte dei contratti Interest Rate Swap (IRS)**, per 49,78 milioni.

Nelle spese di gestione, rientra la commissione corrisposta al Gestore pari a 5,07 milioni relativi al saldo 2015 e al primo semestre 2016.

⁷ A tale riguardo, specifica che il Comitato agevolazioni ha approvato la circolare n. 1 del 5 febbraio 2016 recante modifiche ai criteri di intervento a sostegno delle operazioni di credito fornitore, e la circolare n. 3 del 24 giugno 2016 relativa all'aumento dei limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili per la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

Il **comma 158, lettera a)**, introduce (con un nuovo comma 1-*bis*) all'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 143/1998 la previsione per cui il soggetto gestore del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, **accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa** almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la **metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo** su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai fini della definizione e della verifica della metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.

Il **comma 158, lettera b)** **sostituisce la disciplina del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo** contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, apportandovi talune modifiche ed integrazioni. In particolare, la nuova disciplina:

- **mantiene la attuale procedura di adozione del Piano:** questo è deliberato dal CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma;
- **ne estende l'ambito oggettivo.** Il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo non è più relativo alle sole operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 143 stesso. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 17 qui proposta dispone che il CIPE – con le modalità procedurali concertative sopra delineate - stabilisca la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle **diverse tipologie di operazioni**, tenendo conto:
 - delle risorse disponibili in base alla metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
 - nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia

- Il CIPE delibera il piano previsionale dei **fabbisogni finanziari del Fondo** per l'anno successivo, **comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa**, quantificati sulla base della predetta metodologia.
- viene **confermato** che **con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento** del Fondo, specificandosi che il rifinanziamento è quantificato tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari formulato come sopra descritto.

Il **comma 158, lettera c)** sopprime il primo periodo del comma 3 dell'articolo 14, del D.Lgs. n. 143/1998, il quale dispone che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi sono stabilite con delibera del CIPE, in quanto tale previsione trova ora collocazione nella nuova formulazione dell'articolo 17 del D.Lgs, 143, come proposta dalla lettera *b)* comma 2 in esame.

Infine, il **comma 159** dispone che l'organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981), è il "**Comitato agevolazioni**", composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.

Il comma 159 in esame, in sostanza, **istituzionalizza composizione e funzioni del Comitato agevolazioni, già costituito e operante presso la SIMEST** (cfr. *supra*, ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 e *infra* ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981).

Quanto al Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, esso è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L'art. 6 del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n.133/2008), ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell'ambito

di applicazione del regolamento (UE) n. 1407 del 2013, relativo agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

Successivamente, l'art. 42, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 134/2012), ha apportato lievi modifiche all'art. 6 della legge n. 133/2008, con l'introduzione di una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo in questione, e con l'indicazione che i termini, le modalità e le condizioni delle iniziative, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i **compiti del Comitato agevolazioni, sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, in luogo delle precedenti delibere del CIPE.**

Pertanto, in attuazione della suddetta normativa, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ha dotato il **decreto interministeriale del 7 settembre 2016**, fissando le condizioni degli interventi agevolativi a carico del Fondo. Il decreto in questione ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 sulla materia.

Per quanto concerne i risultati della gestione la Corte dei Conti ([Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato relativa all'anno 2016](#), pubblicata a giugno 2017, pag. 359 e ss.) rileva che nel 2016 il Comitato agevolazioni ha approvato complessivamente 188 nuove operazioni relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per un importo di finanziamenti pari a 93,18 milioni (151 per un importo di finanziamenti di 86,8 milioni nel 2015).

Assunzione di personale presso il MAECI ed altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero

Il **comma 160** reca l'interpretazione del primo periodo del comma 8 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 **costituiscano reddito per il 50 per cento**, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell'articolo 158 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all'articolo 158, primo e secondo comma del D.P.R. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione "*all'intera retribuzione*" a quella

attualmente vigente “*ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato*”.

Quest'ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d'impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all'intera retribuzione.

Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al provvedimento rileva come attualmente il calcolo in rapporto all'intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.

Più in generale, rispetto all'intero comma 160, **la relazione introduttiva** al disegno di legge AS 2960 evidenzia come l'intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all'estero.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 160, l'intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.

L'intervento perequativo, a partire dall'esercizio finanziario 2018, prevede **il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione** corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.

La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l'imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.

Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l'aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.

Il **D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18**, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, **all'art. 152** prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere **personale a contratto**, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a **2.277 unità**. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.

In base **all'art. 158**, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa "statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri." Peraltro gli "impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana." In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.

Il **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, **all'art. 51, comma 8** stabilisce appunto che gli "assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento". Il comma 1 dell'art. 33 in commento esplicita pertanto l'estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all'estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (*v. infra*). Il comma 8 specifica poi che se "per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base."

Il **comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103** – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che i "*contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS ... sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato*".

Inoltre il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64** - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l'art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.

Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all'art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell'art. 31 il *“trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni”*.

La **relazione tecnica** che correda il provvedimento (e il cui contenuto è ribadito dalla RT all'emendamento del Governo 1.700) riporta in apposita tabella l'impatto finanziario dell'applicazione del comma 160: la norma riguarda un totale di **1.077 dipendenti**, dei quali **445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale**.

I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a **1.837.002 euro**, mentre i maggiori oneri a carico dell'Amministrazione ammontano a **4.689.453 euro annui**: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un'integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l'impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.

Il **comma 161** prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. *a*) si dispone **l'incremento del contingente di cui al primo periodo fino al limite di 2.820 unità**, nelle quali ultime è ricompreso (lett. *b*) il contingente previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.

Il decreto-legge **17 febbraio 2017, n. 13**, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. **L'art. 14** - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al **comma 1** ha previsto l'incremento di venti unità del contingente di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.

Per quanto concerne **l'entità del contingente** di cui al primo periodo dell'articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -, all'art. 16-*bis* ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, **a partire dal 2017, in 2.700 unità** - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-*bis*, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.

Il comma in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della **relazione tecnica** che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta **un incremento di 100 unità di personale a contratto**.

La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 33 in commento.

Il **comma 162** autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall'anno 2027, in connessione all'elevamento del contingente operato al comma 166 precedente.

Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):

2018	3.870.000
2019	3.947.400
2020	4.026.348
2021	4.106.875
2022	4.189.012
2023	4.272.793
2024	4.358.249
2025	4.445.414
2026	4.534.322

nonché 4.625.008 a decorrere dal 2027.

Il **comma 163**, inserito durante l'esame in sede referente presso il Senato, autorizza il MAECI a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad **assumere a tempo indeterminato** un numero massimo di **dipendenti** pari a **75** appartenenti alla **terza area funzionale**, posizione economica F1, inclusa l'area della promozione culturale, **per ciascuno degli anni 2018 e 2019**. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro **1.462.500 per il 2018 ed euro 5.850.000 a decorrere dal 2019**.

Nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento 1.700 si precisa che la quantificazione si fonda sull'ipotesi che le prime 75 unità di personale, in considerazione dei tempi necessari all'espletamento delle relative procedure, saranno assunte nel secondo semestre 2018 e le altre 75 unità (per un totale di 150) saranno assunte nel gennaio 2019.

Il **comma 164** contiene la **norma di copertura** delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 162 e 163, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall'articolo 171 del citato D.P.R. 18 del 1967 nella misura - per ciascun anno determinata dalla somma delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 162 e 163 - di euro 5.332.500 per il 2018, euro 9.797.400 per il 2019, euro 9.876.348 per il 2020, euro 9.956.875 per il 2021, euro 10.039.012 per il 2022, euro 10.122.973 per il 2023, euro 10.208.249 per il 2024, euro 10.295.414 per il 2025, euro 10.384.322 per il 2026 ed euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.

Si rammenta che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell'Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno - compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo **art. 171** del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in un'indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece

ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Misure a favore degli italiani all'estero

Il **comma 165**, inserito durante l'esame al Senato, autorizza i seguenti **interventi a favore degli italiani nel mondo**:

- **1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**;
- **400.000 euro per l'anno 2018** a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- **100.000 euro per l'anno 2018** a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;
- **600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto** assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;
- **400.000 euro a decorrere dal 2018** a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;
- **500.000 euro per l'anno 2018** a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;
- **1 milione di euro per il 2018** a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero**.

La norma, inserita durante l'esame presso il Senato, autorizza una serie di **interventi a favore degli italiani nel mondo** e per rafforzare gli interessi italiani all'estero.

Sono autorizzate le seguenti spese:

- a) **1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con

particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Nella relazione tecnica si precisa le risorse aggiuntive saranno appostate sul **capitolo 3153** (contributi ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza culturale, scolastica e ricreativa dei lavoratori italiani all'estero e loro famiglie) dello stato di previsione del MAECI.

Con riferimento alle risorse a sostegno della **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, si rammenta che l'art. 1, **comma 587 della legge 232/2016** (legge di bilancio 2017) ha previsto l'istituzione di un **fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo **comma 588** ha demandato l'individuazione degli interventi da finanziare a valere su tale fondo ad un successivo DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. **Il 6 luglio 2017 è stato emanato il D.P.C.M. n. 388** concernente *"Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)"* che ripartisce gli stanziamenti del fondo. Quanto alle **quote assegnate al MAECI**, esse ammontano a 16.426.985 (sul totale di 19.176.985) per il 2017, 21.750.000 per il 2018 (quando lo stanziamento complessivo è di 30 milioni) e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 (50 milioni ogni anno il totale). All'interno di tali stanziamenti annuali del MAECI, nell'ambito della quota riservata all'iniziativa "Italiano Lingua Viva" **una parte è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori** dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, enti ai quali **il DPCM assegna 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020.**

Le **funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero** sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h, della legge 13 luglio 2015, n. 107*). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); **l'articolo 11** stabilisce che **enti gestori** non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, **possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura**

italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Nell'ottica di promuovere anche il **potenziale economico della lingua italiana** e di farne un volano per l'occupazione, l'export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana, la cui seconda edizione si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze. Nell'occasione particolare attenzione è stata rivolta alle sinergie tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. Nel corso degli Stati Generali è stato anche lanciato il nuovo [Portale della Lingua Italiana](#) ospitato sul sito del MAECI.

b) 400.000 euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero, finalizzati – come si legge nella RT – ad assicurare la tenuta delle riunioni annuali prevista dalla legge. Con l'**abrogazione**, all'articolo 19-bis, comma 1 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, della **lettera e)** viene **ripristinata la corresponsione dei rimborsi forfettari** per la partecipazione alle riunioni del CGIE dei componenti di nomina governativa.

Nella RT, con riferimento alle disposizioni del primo periodo della lett. b) si precisa che il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3131 (contributo alle spese di funzionamento del CGIE).

Quanto al ripristino dei rimborsi forfettari (secondo periodo), la relazione precisa che la disposizione riguarda i 20 membri di nomina governativa (di cui all'art. 4, co. 5 della legge 368/1989). Tali rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i due membri del Consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa, e ad euro 1.032,91 annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. La relazione precisa che rispetto a tale onere aggiuntivo lo stanziamento già presente sul capitolo 3131, euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, offre sufficiente copertura.

Si rammenta che, con l'obiettivo del contenimento della spesa, l'articolo 19-bis del D.L. 66/2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ha disposto una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del **Consiglio generale degli italiani all'estero** (CGIE). In particolare **la lettera e)** del comma 1 dell'art. 19-bis, abrogata dalla disposizione in commento, modificava l'articolo 12 della richiamata legge n. 368 escludendo dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, oltre ai membri eventualmente appartenenti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, anche i componenti del CGIE di nomina governativa.

c) 100.000 euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3103 (contributi in denaro ai Comites e per le loro riunioni annuali).

d) 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all'art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*) ai parametri di riferimento contenuti nell'art. 157 del medesimo D.P.R..

Nella RT viene precisato che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

L'**articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18** stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione.

Il successivo **articolo 157** dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle **condizioni del mercato del lavoro locale**, del **costo della vita** e, principalmente, delle **retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali**, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

e) **400.000 euro a decorrere dal 2018** a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3122 (spese per attività culturali dei connazionali all'estero).

f) **500.000 euro per l'anno 2018** a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della **stampa italiana all'estero** di cui all'art. 1-*bis* del DL 63/2012, convertito con modificazioni dalla legge 103/2012.

Fino al 31 dicembre 2018 i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero sono regolati dall'**articolo 1-bis** del DL n. 63 del 18 maggio 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*), convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 16 luglio 2012; la disposizione, infatti, è **abrogata a far data dal 1° gennaio 2019** ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 70/2017 (*Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*).

L'articolo 1-*bis* del D.L. 63/2012 disciplina la **concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero**, nonché alle **pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero**. In particolare, il **comma 1** dispone che, nell'ambito delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi **2 milioni di euro annui** ai periodici italiani pubblicati all'estero **da almeno 3 anni** e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.

Il **comma 2** stabilisce i **parametri** di riferimento per la determinazione della **misura** dei contributi, che consistono nella diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, nell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, nel contributo alla promozione del "sistema Italia" all'estero, nella consistenza informativa. Il **comma 3** affida ad un DPR la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e il **comma 4** dispone l'istituzione di una **commissione** incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

g) **1 milione di euro per il 2018** a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all'estero, l'**articolo 42, comma 2** del **D.L. n. 83/2012** prevede la concessione di contributi in favore di

queste, ai sensi della Legge 1° luglio 1970, n. 518⁸, disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel **capitolo** di spesa del bilancio statale **2501** “*somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*” iscritto nello stato di previsione del **Ministero dello Sviluppo economico** (MISE) sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il capitolo 2501/MISE reca a BLV 2018-2020 uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 6,3 milioni per il 2020 e ss.

La Sez. II del disegno di legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, una **riduzione di 0,5 milioni di euro** a decorrere **dal 2018**.

Si ricorda inoltre, che le Camere di commercio all'estero ricevono finanziamenti *ad hoc*, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all'**articolo 1, comma 370**, ha previsto 51 milioni di euro per l'anno **2016**, per il potenziamento delle azioni dell'ICE relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, di cui **1 milione di euro** è stato destinato al finanziamento dell'Associazione delle **Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese** nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'*Italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

Il **comma 178** autorizza una spesa **massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020** per l'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'UE o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le **indennità di lungo servizio all'estero** disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui

⁸ Si ricorda che l'articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all'estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

si tratti di **esperti**, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

L'art. 1808 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) dispone al comma 1 che al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all'estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

- a) un **assegno di lungo servizio all'estero** in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
- b) una **indennità speciale** eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento (di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18);
- c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria.

L'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che l'Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di **specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica** e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, **esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici**. In via eccezionale, quando per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa ricorrere a tali figure, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale.

Cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università con Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica

Il **comma 360**, inserito durante l'esame al Senato, al fine di favorire progetti per la **formazione universitaria e post universitaria** previsti e organizzati in attuazione degli accordi di **cooperazione tra università italiane** e quelle di Stati aderenti all'**Organizzazione di cooperazione**

islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanziando € **1 mln** per il **2018** ed € **2 mln** per ciascuno degli anni **2019** e **2020** a favore del MIUR.

Risorse per l'attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000 su donne, pace e sicurezza

Il **comma 683**, inserito durante l'esame presso il Senato **incrementa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019** gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017 per l'attuazione del Piano di azione nazionale su "*Donne, pace e sicurezza*", derivante dalla risoluzione Onu 1325, e vi aggiunge un ulteriore stanziamento di **1 milione di euro per l'anno 2020**.

Nel dettaglio, la disposizione aumenta gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 350 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) finalizzati all'attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'Onu su donne, pace e sicurezza e successive risoluzioni, incluse le attività di promozione e monitoraggio del Piano medesimo nonché quelle di formazione nella prevenzione e mediazione dei conflitti.

Il **comma 350** ora ricordato ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzata alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su "Donne pace e sicurezza", nonché alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

Lo stanziamento integrativo disposto dal comma 683 in commento **incrementa le risorse di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019** e vi aggiunge **1 milione di euro per il 2020** (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

La copertura è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 500.000 euro per il 2018, 500.000 euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020 delle risorse del Fondo speciale di parte corrente - di cui all'articolo 94, tabella A, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **terzo Piano d'Azione nazionale** dell'Italia in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) **per gli anni 2016-2019** ha visto la luce il 9 dicembre 2016.

Nella prefazione del documento viene sottolineato come il Governo italiano attribuisca la massima importanza al ruolo delle donne per la trasformazione della società, asse centrale della Risoluzione 1325; si conferma, altresì, l'importanza attribuita dal nostro Paese alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione e

violenza contro le donne, restando inteso che eguaglianza di genere ed *empowerment* femminile sono essenziali, a livello sia internazionale sia nazionale, per la prevenzione di tutte le forme di violenza (quali la violenza domestica, la violenza sessuale quale arma e/o tattica di guerra e nel contesto delle c.d. *mass atrocities*).

Il Piano si focalizza con particolare attenzione sulla situazione delle donne e delle minori in situazioni di conflitto e post-conflitto come pure negli Stati fragili, in quanto sopravvissute alla violenza e, soprattutto, quali “agenti per il cambiamento”.

Ai fini di una efficace attuazione del Piano si conferma l’approccio multi-stakeholder, integrato e olistico, che prevede il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle ONG, del settore privato e delle organizzazioni sindacali, già adottato nei precedenti Piani nazionali.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 3 della legge 145/2016 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali*) prevede che nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali siano adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione 1325 (2000) e le successive risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Quanto al **contenuto**, il Piano d’Azione Nazionale assicura l’inserimento della prospettiva di genere in tutte le aree politiche riguardanti la pace, nonché la sua adozione nelle misure pratiche volte alla promozione e protezione della pace.

Gli **obiettivi finali** delle azioni intraprese nella cornice del Piano sono:

1. **riduzione l’impatto dei conflitti su donne e minori**, e promozione della loro partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali a tutti i livelli;
2. **sensibilizzazione e rafforzamento delle strutture esistenti**, con riguardo all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza e alle questioni ad essa connesse.

Dal punto di vista metodologico il Piano è stato elaborato da un gruppo di lavoro nazionale, interministeriale e partecipativo, aperto, guidato dal CIDU (Comitato interministeriale per i diritti umani) che ha svolto numerosi incontri che hanno visto coinvolti i *relevant stakeholders*, ivi comprese le Organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le ONG, e gli altri attori istituzionali di settore. Specifica attenzione è stata dedicata ai settori della cultura e della comunicazione.

Piano d’Azione Nazionale – che per quanto abbia contenuto strategico è concepito anche come *work in progress* oggetto di ulteriori integrazioni nel triennio a venire - è organizzato intorno a **7 obiettivi** (*goals*) rispetto ai quali si

precisano impegni (*commitments*), azioni, attori ed indicatori per la valutazione dell'efficacia e/o del risultato.

Di seguito i 7 obiettivi:

- **rafforzare** il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali;
- continuare a **promuovere** la prospettiva di genere nelle operazioni di pace;
- continuare ad assicurare una **formazione** specifica sui vari aspetti trasversali della Risoluzione 1325(2000), in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace;
- valorizzare ulteriormente la **presenza** delle donne nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace;
- **proteggere** i diritti umani delle donne e delle minori in aree di conflitto e post-conflitto;
- accrescere le **sinergie** con la società civile, per implementare la Risoluzione 1325(2000);
- comunicazione strategica e *result-oriented advocacy*:
 - 7.1 impegnarsi nella comunicazione strategica (anche con l'utilizzo dei *social media*);
 - 7.2 rafforzare la partecipazione italiana nei forum, conferenze e meccanismi di settore, per sostenere ulteriormente l'attuazione dell'Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

Quanto alle attività di **monitoraggio e valutazione**, è prevista la predisposizione di un *progress report* annuale, che sarà preparato dal CIDU in consultazione sia con la società civile, sia con il Parlamento, compreso il gruppo inter-parlamentare per le donne, i diritti delle donne e la parità di genere istituito nell'ottobre 2015.

Responsabile dell'attuazione, applicazione e monitoraggio del Piano è il Gruppo di lavoro aperto guidato dal CIDU. Il Gruppo si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi e fornirà informazioni ai membri del CIDU e che, con cadenza annuale, rivedrà obiettivi, *commitments*, azioni ed indicatori alla luce delle esperienze acquisite, del *comprehensive approach* dell'Unione Europea alle tematiche in questione nonché delle questioni di volta in volta emergenti.

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA II SEZIONE

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della **parte contabile della legge di bilancio**, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare⁹ - la Sezione II è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il **comma 1-sexies** dell'articolo 21 individua la **Sezione II**, stabilendo che le **previsioni di entrata e di spesa in essa contenute**:

- 1) sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto:
 - dell'**aggiornamento** delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
 - delle **rimodulazioni** che interessano anche i fattori legislativi;
- 2) **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d.**

⁹ Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

“**integrate**” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l'**unità di voto**.

Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziare e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da

altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a) la rimodulazione **in via compensativa**:

- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse** (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all'interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**);
- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'**adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel **Cronoprogramma dei pagamenti**: si tratta delle

rimodulazioni c.d. **orizzontali** che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale¹⁰.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Specifiche disposizioni di **flessibilità** riguardano **leggi pluriennali di spesa in conto capitale**, ai fini dell'**adeguamento** dei relativi stanziamenti al c.d. **Cronoprogramma** (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

- la **rimodulazione delle quote annuali** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una **rimodulazione "orizzontale"** degli stanziamenti di competenza **nei diversi anni**, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del **limite di spesa complessivo** autorizzato dalla legge.

- la **reiscrizione** delle **somme** stanziata annualmente e **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio nella **competenza degli esercizi finanziari successivi**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole **autorizzazioni** pluriennali in conto capitale **non permanenti**.

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall'Amministrazione anche per i **residui di stanziamento** provenienti dagli **esercizi precedenti** a quello consuntivato, così come previsto dall'art. **34-ter**, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

¹⁰ Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**, ai sensi dell'ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell'ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita **evidenza** delle **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle **reiscrizioni** nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziare e non impegnate risultanti dall'ultimo Rendiconto.

La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri**, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (*Cfr.* la [Circolare 16 giugno 2017, n. 23](#)), in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro il **1° marzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale della spesa**.

Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni¹¹ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio¹².

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

¹¹ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

¹² Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il *contenuto* di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;
- l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
- il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

LE SPESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL TRIENNIO 2018-2020

Per lo stato di previsione del MAECI il ddl di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768), **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, autorizza spese finali, in termini di **competenza**, per **2.599,59 milioni di euro nel 2018**, **2.618** milioni di euro per il 2019 e **2.569,26** milioni di euro per il 2020, come si evince dalla tabella che segue.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2017	PREVISIONI			
		DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	<i>DIFF.</i> <i>BIL 2018/ BIL 2017</i>	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019	DDL BILANCIO INTEGRATO 2020
Spese correnti	2.603,06	2.571,36	-31,7	2.588,57	2.534,85
Spese in c/capitale	9,35	28,22	18,87	29,43	34,41
SPESE FINALI	2.612,42	2.599,59	-12,83	2.618	2.569,26
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>		<i>0,4</i>	<i>0,4</i>

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **2.659,22 milioni di euro per il 2018**, mentre i **residui** presunti risultano ammontare a **71, 19 milioni**.

La massa spendibile, data dall'addizione dei residui e della competenza, si attesta a 2.670,78 milioni di euro: il coefficiente di realizzazione, ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, resta invariato dopo l'esame al Senato, confermandosi al 99,56%.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il ministero, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **decescente nell'anno 2018, in aumento per il 2019 e nuovamente decrescente per il 2020**.

Gli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio si confermano, in termini di competenza, nella misura dello **0,4% della spesa finale del bilancio statale in tutto il triennio di riferimento**.

Le previsioni di spesa per il 2018

Con riferimento al 2018, lo stato di previsione della spesa del MAECI (Tabella 6 del DDL), espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di **2.582,77 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, **come modificata al Senato**, determina un **aumento delle spese finali di 11,5 milioni di euro**, derivanti da aumenti di spesa corrente per 6,5 milioni di euro e da aumenti in conto capitale per 5 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2017	2018						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV *	MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
			Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
Spese correnti	2.603,06	2.559,54	-1,19	6,51	2.564,86	0,5	6	2.571,36
Spese in c/capitale	9,35	23,22	-	-	23,22	-	5	28,22
SPESE FINALI	2.612,42	2.582,77	-1,19	6,51	2.588,09	0,5	11	2.599,59

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

In allegato al deliberativo della Nota di variazioni sono espone le autorizzazioni legislative di spesa del MAECI su cui sono state effettuate **ulteriori** variazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità.

La seconda sezione del disegno di legge di bilancio, infatti, può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b*) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del MAECI **ulteriormente** modificate dalla Nota di variazioni¹³.

¹³ Per l'analisi delle restanti autorizzazioni di spesa si rinvia al commento sub art. 108 contenuto nel *dossier* di questa stessa collana, riferito al disegno di legge A.S. 2960, a cura dei Servizi Studi e Bilancio del Senato e del Servizio Studi della Camera (serie Progetti di legge, n. 642/II sezione, novembre 2017), pag. 53 e ss.

L n. 794 del 1966				
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO				
MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
<i>Programma 4.4: Cooperazione economica e relazioni internazionali (cap. 3751/1_Esteri)</i>				
<i>(in euro)</i>	2018	2019	2020	2021 e ss
BLV (incluse rimodulazioni)	1.830.137	1.854.874	1.854.874	1.854.874
Riprogrammazioni, ri- definanziamenti	-83.477	-90.954	-90.632	-90.632
<i>Totale parziale</i>	<i>1.746.660</i>	<i>1.763.920</i>	<i>1.764.242</i>	<i>1.764.242</i>
<i>Nota di variazioni</i>	<i>+500.000</i>	<i>-90.954</i>	<i>-90.632</i>	<i>-90.632</i>
<i>Totale</i>	<i>2.246.660</i>	<i>1.763.920</i>	<i>1.764.242</i>	<i>1.764.242</i>

Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio integrate** per il **2018** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del MAECI, a **raffronto** con i dati dell'esercizio **2017**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE									
Missione/ Programma	ASSEST.	BLV *	2018						
			DDL ORIGINARIO				MODIFICHE SENATO		
			Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768	
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.559,58	2.496,79	-1,13	6,51	2.502,17	0,5	6	2.508,67
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	7,53	7,02	-	-	7,02	-	-	7,02
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	964,09	1.070,96	-21,63	-	1.049,32	-	-	1.049,32

1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	41,62	34,97	-0,08	-	34,89	0,5	-	35,39
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	457,02	462,60	-0,09	3	465,51	-	0,5	466,01
1.5	Integrazione europea (4.7)	19,57	23,99	-0,28	-	23,71	-	-	23,71
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	214,17	31,57	29,94	-	61,51	-	0,9	62,41
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	176,95	184,54	-1,99	-	182,55	-	4	186,55
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	76,82	73,35	-6,76	-	66,58	-	-	66,58
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	576,17	582,13	-0,14	3,51	585,51	-	0,6	586,11
1.10	Coordinamento dell'Ammin. in ambito internazionale (4.14)	17,58	18,08	-0,08	-	18	-	-	18
1.11	Comunicazione in ambito internaz. (4.15)	4,08	3,77	-	-	3,77	-	-	3,77
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	3,90	3,74	-	-	3,74	-	-	3,74
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	62,17	85,98	-0,05	-	85,92	-	5	90,92
2.1	Indirizzo politico (32.2)	10,42	21,44	-	-	21,44	-	-	21,44
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	51,74	64,53	-0,05	-	64,47	-	5	69,47
	SPESE FINALI MINISTERO	2.621,76	2.582,77	-1,19	6,51	2.588,09	0,5	11	2.599,59

La spesa complessiva del MAECI è allocata su **2 missioni e 14 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le **unità di voto** parlamentare.

Sebbene le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), si rammenta che poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale

compaiono anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

La principale delle due missioni è la **Missione 4 (*L'Italia in Europa e nel mondo*)** che con un'autorizzazione di spesa pari a 2.508,67 milioni di euro rappresenta il **96,5%** del totale delle autorizzazioni riportate nello stato di previsione del MAECI.

Nell'ambito della Missione 4 la parte più consistente dei finanziamenti è ascrivibile al **programma 4.2 (*Cooperazione allo sviluppo*)** per un importo pari a 1.049,32 milioni di euro nel 2018. Rispetto alla legislazione vigente l'autorizzazione di spesa del programma risulta diminuita, per un importo di 21,63 milioni di euro, nel disegno di legge originario AS 2960, per effetto di una modifica di II sezione.

Sulla base delle nuove norme di contabilità (articolo 23, comma 3, *lett. b*) della legge n. 196/2009), infatti, **le previsioni di spesa** della seconda sezione, formulate sulla base della **legislazione vigente**, possono essere **modificate** attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si **aggiungono** poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un **dato di bilancio integrato**.

A seguito dell'approvazione di proposte emendative durante l'esame presso il Senato i seguenti programmi hanno visto **modificate in aumento** le autorizzazioni di spesa:

- **Programma 4.4 *Cooperazione economica e relazioni internazionali***, incremento dell'autorizzazione di spesa nella misura di **0,5 milioni per il 2018** a seguito dell'intervento di Sezione II a favore del **cap. 3751/1_Esteri (*Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino- americano, legge 794/1966*)** il cui stanziamento per il 2018 è passato da 1,74 milioni di euro a 2,24 milioni di euro;

- **Programma 4.6 *Promozione della pace e sicurezza internazionale***

Il **comma 683**, inserito durante l'esame presso il Senato **incrementa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019** gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017 per l'attuazione del Piano di Azione nazionale su "*Donne, pace e sicurezza*", derivante dalla risoluzione Onu 1325, e vi aggiunge un ulteriore stanziamento di **1 milione di euro per l'anno 2020** (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

Le risorse sono appostate sul **cap. 3415 (*Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative ed interventi di solidarietà internazionale*)**,

piano di gestione 19 denominato, appunto, “*Predisposizione e attuazione del terzo piano di azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza*”, che nel ddl originario presentava una dotazione di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019;

- **Programma 4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie**

Il **comma 165**, prevede, tra gli altri, taluni interventi a favore degli italiani nel mondo, per un totale di 0,9 milioni di euro, tra cui:

- **400.000 euro per l'anno 2018** a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero (**lettera b**); la somma è appostata sul **cap. 3131** (*Contributo alle spese di funzionamento del CGIE*), che a seguito di tale intervento presenta una dotazione, per il 2018, di **1 milione di euro**, mentre per il 2019 e 2020 rimane invariata la dotazione iniziale di 0,6 milioni;

- **100.000 euro per l'anno 2018** a favore dei Comitati degli Italiani all'estero (**lettera c**); lo stanziamento è appostato sul **cap. 3103** (*Contributi in denaro ai Comites e per le riunioni annuali*) la consistenza del quale passa a **1,32 milioni di euro per il 2018** mentre per ciascuna delle due annualità successive rimane invariata a 1,24 milioni;

- **400.000 euro a decorrere dal 2018** a favore delle **agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero** che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni (**lettera e**); interessato allo stanziamento aggiuntivo è il **cap. 3122** (*Spese per attività culturali dei connazionali all'estero*) la cui capienza si eleva a **0,67 milioni di euro** per ciascuna annualità del triennio 2018-2020.

- **Programma 4.9 Promozione del sistema Paese**

Il **comma 165, lettera a)** dispone **1 milione di euro per l'anno 2018** e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli **enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero**; le risorse sono appostate sul **cap. 3153** (*Contributi in denaro ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza culturale, scolastica e ricreativa dei lavoratori italiani all'estero e loro famiglie*) la cui dotazione sale a **12,89 milioni di euro per il 2018** e 13,29 milioni per ciascuna annualità 2019 e 2020.

Il **comma 149** autorizza la spesa di **3 milioni per l'anno 2018** per l'avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020; è interessato il **cap. 2762** (*Trasferimenti ai commissariati del governo per la partecipazione italiana ad esposizioni internazionali ed universali*).

Quanto alla **Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, si segnala il **Programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** nell'ambito del quale si colloca il **nuovo cap. 7258 - Spese per la costruzione e la manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia** derivante dalle disposizioni del **comma 150**, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Il comma 150 istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di **5 milioni di euro per il 2018**, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

L'aiuto pubblico allo sviluppo

Con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 –1,07 milioni per il 2018), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 1,08 milioni per il 2018).

Per quanto concerne **l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, per il 2018 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre soli capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- cap. 2021, spese per il personale: 22,09 milioni
- cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni
- cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 488,63 milioni
- **TOTALE: 514,10 milioni**

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, **in apposito allegato** (v. *infra*), “*sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.*”

Le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (Esteri) registra, a carico dell'intero Programma 4.2, **1.049,32 mln di euro per il 2018**, 1.048,48 mln per il 2019 e 1.048,56 mln per il 2020, **con un incremento di 84,91 mln. ispetto** agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017.

Un **esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo** consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Per quanto comunque concerne lo **stato di previsione del MAECI**, e in particolare proprio il **Programma 4.2**, dall'esame dell'allegato si rileva anzitutto la presenza dei capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i **finanziamenti 2018** per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l'allegato attribuisce al Programma 4.2. si segnalano inoltre:

- **capitolo 2306**, che espone la somma di **470 milioni** per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro;
- **capitolo 3393/3**, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite pari a **66,12 milioni**;
- **capitolo 3109**, recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di **30 milioni**.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito ad interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo pari a 2.052,62 milioni, si segnalano, in particolare, nell'Allegato, i seguenti capitoli:

- **capitolo 2351/2** recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo **1.650 milioni**;
- **capitolo 2352**, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, **199,55 milioni**;

- **capitolo 2353**, fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, **170 milioni**.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta nel 2018 a 1.675,24 milioni, si segnalano i seguenti capitoli:

- **capitoli 2751-2752**, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), **1.063,91 milioni**;
- **capitolo 7175**, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, **422 milioni**;
- **capitolo 7179**, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, **104,01 milioni**;
- **capitolo 7182**, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, **50 milioni**.

Infine, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il cui totale nell'Allegato ammonta nel 2018 a 74,08 milioni, si segnalano il seguente capitolo:

- **capitolo 8412**, contributo al *Green Climate Fund*, in esecuzione degli Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, **50 milioni**.

Si rammenta altresì che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Sviluppo economico, MIUR, Infrastrutture e trasporti, Salute.

Il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo - competenza 2018 - raggiunge la somma di **5.018,89 milioni**.

Il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

La legge n. 145 del 2016 ha introdotto **una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiane alle missioni internazionali** con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il

coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Ai sensi dell'articolo **4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, **le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali** indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nello stato di previsione – ddl di bilancio integrato - del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8) sono state appostate **risorse per 995,7 milioni** di euro, riferite all'esercizio 2018, risultanti dallo stanziamento residuo, a legislazione vigente, di 95,7 milioni, e dal rifinanziamento operato nella Sezione II del ddl di bilancio, pari a 900 milioni.